

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto mediante autovettura, si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il noleggio con conducente svolto per mezzo di vettura costituisce un autoservizio non di linea, che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta su richiesta specifica dei trasportati al titolare del servizio.
3. Il servizio di noleggio con conducente non sostituisce il servizio di piazza (taxi).
4. Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente e per trasporto di persone le autovetture immatricolate per il trasporto di non più di nove persone compreso il conducente, nonché motocarrozette per il trasporto di non più di 4 persone compreso il conducente. Tutti i mezzi devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992, n. 21 come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii. .
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) Artt. 19 e 85 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - b) Decr. Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - c) D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento Esecutivo del Nuovo Codice della Strada);
 - d) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;

- e) D.M. n. 572 del 15 dicembre 1992;
 - f) Art. 8 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
 - g) Regolamenti CEE nn. 684/92, 1839/92 e 2454/92;
 - h) Decreto Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993;
 - i) Decr. Leg.vo n. 395 del 22 dicembre 2000;
 - j) L.R. n. 13/2002;
 - k) L.R. n. 19/2005;
 - l) D.L. n. 143 del 29.12.2018;
 - m) Dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - n) Da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.
4. Eventuali tematiche non previste nel presente Regolamento sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio di figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggi possono:
 - a) Essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;
 - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b), comma 2, art. 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
5. Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.
6. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4
Condizioni del servizio

1. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
3. I mezzi in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa di cm. 10 x cm. 20 con la scritta "NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione Sicilia e del Comune. I mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile di cm. 10 x cm. 20 recanti la dicitura "N.C.C." con riportati, ai lati, gli stemmi della Regione Sicilia e del Comune, e il numero dell'autorizzazione.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'Autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Sono collaboratori familiari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 230 del Codice Civile, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
6. Il titolare dell'Autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari alla guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
7. Le nuove richieste di autorizzazione nonché le relative sostituzioni degli automezzi dovranno rispettare le direttive CE in materia ambientale ed in particolare il requisito minimo Euro 5.
8. Nelle vidimazioni annuali il Comando di P.M. dovrà procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura ed alla verifica anche dell'aspetto interno dell'autovettura, nonché all'accertamento della revisione del veicolo.
9. I veicoli sono a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale e l'inizio del servizio sarà effettuato con partenza dalla rimessa posta nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella o da eventuale altra rimessa ubicata all'interno dell'area metropolitana di Palermo, per qualunque destinazione.
10. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap in attuazione dell'art. 14 della legge quadro 15/01/1992 n. 21.
11. Nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi.
12. Nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio sul suolo pubblico, ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati.

13. Nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di vetture è consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 5

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge 15/01/1992 n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il noleggio con conducente viene determinato come segue:
 - noleggio da svolgersi con autovettura fino a 9 posti: n. 10 (dieci);
 - noleggio da svolgersi con motocarrozze: n. 2 (due).
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, apporta eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.

Art. 6

Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal funzionario responsabile del servizio.

Art. 7

Operatività del servizio

1. I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli stati membri della CE, senza discriminazione di nazionalità o di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'accesso alla professione.
2. Per i servizi di trasporto nell'ambito della CE occorre che venga compilato il foglio di servizio in formato elettronico comprendente: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e chilometri di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
3. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Campofelice di Roccella, o da altra rimessa posta all'interno dell'area metropolitana di Palermo, previo assenso del conducente. Il prelevamento fuori

dal territorio del Comune che ha rilasciato l'Autorizzazione è effettuato solo in caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

4. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno dell'area metropolitana di Palermo.
5. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore. Per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

CAPO II

LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

Art. 8

Requisiti per l'esercizio

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale: il requisito deve essere posseduto sempre e consiste nell'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il requisito della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. Il requisito dell'idoneità morale consiste in:
 - non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
 - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
 - non aver riportato condanne per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o in stato di ubriachezza.
 - b) idoneità finanziaria: per questo requisito è sufficiente che il noleggiatore specifichi la disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio;
2. idoneità professionale: è acquisita a norma della L.R. n. 29/96 e consiste nell'iscrizione nel ruolo tenuto presso la C.C.I.A.A. .

Art. 9

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla camera di Commercio e costituisce requisito indispensabile.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo, od il titolo previsto dal precedente paragrafo 1, deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 10

Bando di concorso

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate, per la prima volta, in base ad apposito bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo, nonché la disponibilità di una rimessa, in base a valido titolo giuridico, situata nel territorio comunale.
- 2) Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato per almeno 30 giorni all'albo Pretorio e nel sito internet del Comune, nonché negli altri consueti luoghi pubblici.
- 3) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Art. 11

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) Numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) Indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP;

- f) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

Art. 12

Titoli oggetto di valutazione

1. I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente, secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso sono: di studio (Licenza scuola secondaria di primo grado, Diploma di scuola secondaria di secondo grado, Laurea, Specializzazioni), professionali (Certificati, Attestati), di servizio e vari (Certificati).
2. I titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di scadenza del bando.
3. Al fine di assegnare le autorizzazioni, l'apposita Commissione, costituita come al successivo art. 13, procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) Titolo di Studio: Laurea Specialistica
 Laurea Triennale
 Diploma di scuola media di secondo grado
 Diploma di scuola media di primo grado
 Licenza elementare
 - b) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c. o in impresa esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico;
 - c) Il possesso di eventuali altri diplomi o lauree nonché il possesso di altri titoli professionali ritenuti utili ai fini dell'espletamento del servizio;
4. In caso di parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età;
5. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Art. 13

Graduatoria

1. Un'apposita Commissione costituita dal Responsabile del Settore Commercio e Attività Produttive, o suo delegato, dal Comandante la P.M. o suo delegato, dal Responsabile del Settore Viabilità o suo delegato, nonché un Istruttore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, valuterà la regolarità formale delle domande presentate e, fra le domande ammissibili, procederà all'assegnazione dei relativi punteggi e a stilare apposita graduatoria che sarà approvata dal Segretario Comunale.
2. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.
3. Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto e seguendo il criterio di cui alla lettera b).

4. Presupposto per l'assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi in cui alla lettera c) e di aver partecipato al concorso per un numero di concessioni superiori ad uno.
5. Nei casi di cui alle lett. c) e d), le assegnazioni non tengono conto dei concorrenti che hanno ricevuto il totale delle autorizzazioni per cui hanno concorso.
6. La graduatoria resta in vigore per 2 (due anni) dalla data di approvazione.
7. Nell'arco del biennio di cui al comma precedente, la copertura dei posti, relativi ad autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche, resisi vacanti avviene attraverso lo scorrimento della presente graduatoria, seguendo i criteri stabiliti nelle lett. a), b), c), d), e).

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del SUAP approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Art. 15

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta a vidimazione annuale presso il SUAP. La vidimazione è condizionata alla sussistenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il rinnovo.
2. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una della seguenti condizioni:
 - a) Avere raggiunto l'età pensionabile;
 - b) Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per causa di morte è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 8. Durante il periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
3. Il funzionario responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di concessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. La licenza può essere trasferita solo a collaboratori familiari o sostituti alla guida indicati nell'elenco specificato all'art. 4 comma 5 del presente regolamento.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Acquisizione della corsa

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 18

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) Presentare e mantenere pulito in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del servizio per causa di forza maggiore;
 - e) Consegnare all'Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) Tenere a bordo del veicolo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 6;
 - b) Portare animali propri in vettura;
 - c) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
 - e) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato (Legge n. 104 del 05.02.1992).

Art. 19

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) Fumare in vettura;
 - b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) Pretendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d) Pretendere che il servizio venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 20

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture e gli altri veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, lo stemma della Regione di appartenenza e di un numero progressivo.

Art. 21
Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 9, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
2. L'Ufficio, verificati i requisiti previsti dall'art. 9, rilascia, con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione in forma di appendice nell'atto autorizzativo del titolare.

Art. 22
Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio è autorizzato, dal Responsabile del Settore, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dalla legge, non inferiore, per classe di inquinamento, al veicolo sostituito e necessario per lo svolgimento dell'attività, mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 23
Trasporto diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per il trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24
Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali regionali relative a una tariffa minima ed una massima per l'esercizio del noleggio.
2. Dette tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.

3. I conducenti possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 25

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 26

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi.
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
4. I conducenti possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. In sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 27

Sanzioni Amministrative accessorie

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del Decr. Leg.vo n. 267/2000, fermo restando le ulteriori sanzioni previste dall'Ordinamento Giuridico vigente.

Art. 28
Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Art. 29
Sanzioni
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) Violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) Violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio delle attività di trasporto;
 - c) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 18;
 - d) Violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 23;
 - e) Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - f) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3, 8 e 9;
 - b) Quando il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14, comma 3;
 - c) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 16;
 - d) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.29;
 - e) Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) Per motivi di pubblico interesse;
 - g) Qualora da parte dell'Ente venga accertato il venir meno del requisito di idoneità morale;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31

Decadenza dell'autorizzazione


1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Allegato "A" (interno veicolo - parabrezza anteriore e lunotto posteriore)

Formato: logo del Comune e della Regione Sicilia, scritta NOLEGGIO

Dimensioni: base cm. 10,0 - altezza cm. 20,0

Colore: logo - a colori
NOLEGGIO - nero



Allegato "B" (esterno veicolo)

Formato: logo del Comune, e stemma della Regione Sicilia, scritta, N.C.C., e numero dell'autorizzazione progressiva da 001 in poi.

Dimensioni: cm. 10,0 x 20,0

Colore: logo - a colori
titolare dell'autorizzazione, N.C.C. - nero
numero - rosso

